

Richiesta, pervenuta in data 15 novembre 2005, della Quarta Commissione di parere urgente relativo al quesito formulato dalla dott.ssa, giudice del Tribunale di, volto a conoscere “se in caso di contestuale adozione internazionale di più minori spettino alla madre più congedi di maternità ex art. 27 –16 primo comma lettera c) del D.Leg.vo, n. 151/2001, tenuto conto delle necessità di garantire ad ogni figlio un adeguato sostegno affettivo, l’inserimento in un nuovo contesto familiare, ambientale, sociale, l’apprendimento della lingua italiana, del tutto nuova, oltre al soddisfacimento delle esigenze materiali”.

(Approvato dal C.P.O.M in data 23 gennaio 2006)

La Quarta Commissione ha chiesto a questo Comitato di rendere il proprio parere sul quesito in oggetto indicato avanzato dalla dottoressa....., allegando il parere già predisposto in proposito dall’Ufficio Studi e Documentazione del CSM, n. 301/2005, in merito alle due tematiche coinvolte dal quesito, ossia la disciplina del congedo per maternità in caso di adozione internazionale e la possibilità di aumento dei periodi di congedo parentale nel caso di più minori adottati.

Osserva il Comitato che l’art. 16 primo comma lett. C del D.Lgvo. 151/2000 stabilisce che “è vietato adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto”; che l’art. 26 dispone che “il congedo per maternità di cui alla lettera c) dell’articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento” e che “il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice”, mentre l’art. 27 stabilisce che “Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell’art. 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età”.

Poiché la legge non contempla espressamente il caso di contestuale adozione di più minori, si tratta di valutare quale ne possa essere la disciplina tenendo conto di quella dettata per la situazione, ontologicamente non difforme, del parto plurimo, considerato che in entrambi i casi più minori, parimenti bisognosi di cure, vengono contestualmente introdotti in una famiglia. In proposito si osserva che l’unica disposizione al riguardo è dettata dall’art. 41 D.Lgvo.151/2000 che prevede il raddoppio delle ore di riposo giornaliere, senza individuare tetti diversi a seconda del numero dei gemelli.

Ritiene questo Comitato di poter condividere il parere reso dall’Ufficio Studi n. 301/2005, al quale si rinvia, in quanto certamente la possibilità di sommare in caso di parto plurimo i periodi di congedo previsti dall’art. 16 alla lett. C) per ogni figlio non trova alcun appiglio normativo, apparendo al contrario chiaro che il legislatore ha scelto unicamente la possibilità di fruire al termine di tali congedi di periodi di riposo

raddoppiati a seconda del numero dei figli. La ratio legislativa è dunque nel senso di consentire al genitore, con la particolare disciplina del congedo di cui all'art. 16 di accudire a tempo pieno, e senza perdita della retribuzione, i figli nei primi tre mesi successivi al loro inserimento nella famiglia, valutando questo primissimo periodo come quello in cui maggiore è il loro bisogno di accudimento, e maggiore è la necessità, anche per il genitore, di dedicarsi ai figli adattandosi a propria volta ad una situazione nuova, ben difficilmente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. E' chiaro che, come condivisibilmente osservato dall'ufficio studi, in tale periodo, ove più siano i gemelli o i figli adottati, l'affetto e le cure del/dei genitori investiranno contemporaneamente i figli, con la conseguenza che non appare concettualmente suddivisibile un segmento temporale esclusivo che logicamente e finalisticamente possa essere aggiunto per riequilibrare una situazione di squilibrio affettivo, in questa primissima fase, che naturalmente impone ai genitori di suddividere la propria attenzione verso più figli contemporaneamente nella stessa condizione, piuttosto che dedicarsi ad uno solo.

Tuttavia tali considerazioni non valgono per i successivi congedi parentali, come già affermato da questo Comitato nel parere 9.6.2003, da intendersi qui richiamato, recepito dalla delibera del CSM 17.7.2003, considerato che l'art. 32 del D. Lgvo 151/2000 espressamente prevede che "per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro" secondo le modalità dettate dall'articolo medesimo. Tale interpretazione è peraltro in linea con quella proposta dalla circolare INPS n. 139 del 29.7.2002 che ha affermato che "in caso di parto gemellare o plurigemellare, i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicati per il numero di gemelli", così riferendo il congedo parentale non tanto al ruolo genitoriale, quanto allo specifico rapporto tra genitore e figlio.

Ritiene questo Comitato, come già sopra accennato, che l'adozione di più minori sia situazione, ontologicamente non difforme dal parto plurimo, considerato che per effetto della stessa più minori, parimenti bisognosi di cure, vengono contestualmente introdotti in una famiglia, ciò che giustifica il ricorso al procedimento analogico. Non vi è dunque ragione, una volta trascorso il periodo di tre mesi contemplato dalla legge per il congedo di maternità di negare ai genitori e ai figli adottivi, in ipotesi di adozione plurima, quegli stessi diritti che derivano ai genitori biologici di più gemelli dalla possibilità di far ricorso ai congedi parentali per ciascun figlio. Invero le necessità di accudimento di più figli in entrambi i casi, nei limiti fissati dall'art. 32, potranno essere maggiori rispetto a quelle di un solo figlio con necessità di ricorso a più congedi parentali, ad esempio in ipotesi di malattie dei minori. Considerata la compiuta equiparazione della posizione dei genitori adottivi o affidatari rispetto a quella dei genitori biologici, compiuta dal D.Lgvo 151/2000 in linea con precedenti pronunce della Corte Costituzionale, non può non riconoscersi il diritto dei genitori adottivi a fruire per ciascun figlio dei periodi di

congedo parentale previsti dall'art. 32 dello stesso D.Lvo. Ciò tanto più considerati i peculiari bisogni di assistenza e vicinanza dei figli adottivi i quali, come giustamente osservato dalla dottoressa....., hanno bisogno di un particolare sostegno affettivo tenuto conto dell'inserimento – non privo di difficoltà – in un nuovo contesto familiare, ambientale, sociale, scolastico, oltre che dell'apprendimento della lingua italiana, del tutto nuova, oltre al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche.

Di conseguenza il Comitato per le Pari Opportunità esprime il proprio parere nel senso che in caso di contestuale adozione internazionale di più minori non spettino alla madre più congedi di maternità ex art. 27-16 primo comma lettera c) del D.Lgvo n. 151/2001, mentre spettano, per ogni figlio, i congedi disciplinati dall'art. 32 D.Lgvo n. 151/2001, tenuto conto delle necessità di garantire ad ogni figlio un adeguato sostegno affettivo, l'inserimento in un nuovo contesto familiare, ambientale, sociale, l'apprendimento della lingua italiana, del tutto nuova, oltre al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche.